



# COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

## Ordinanza Sindacale n. 01/2015

in data 08 gennaio 2015

**OGGETTO:** Chiusura al transito di motoveicoli, motocicli e ciclomotori sulle strade agro-silvo-pastorali, nel territorio comunale di Tremosine sul Garda.

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza Sindacale n. 19/1997, recante ad oggetto "Chiusura al transito di motoveicoli e ciclomotori delle strade montane, mulattiere e sentieri nel territorio Comunale di Tremosine, con autorizzazione in deroga a favore di turisti soggiornanti nel territorio Comunale di Tremosine, in esercizi alberghieri ed assimilati";

**VISTO** l'art. 26 della Legge Regionale n. 8, del 05.04.1976, nel testo come sostituito dalla Legge Regionale n. 80, del 22.12.1989, che prevede il divieto di transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui all'art. 21 della stessa L. 80/1989, nonché in quelle a carattere agro-silvo-pastorale, ritenute tali dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri;

**ATTESO** che, a mente dell'art. 20 della L. 80/1989, i Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono autorizzare percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche, imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli interessati, compreso l'eventuale versamento di un deposito cauzionale;

**CONSTATATA** la situazione di degrado in cui si trovano le strade montane sterrate, i sentieri e le mulattiere siti nel territorio comunale, a causa dell'indiscriminato transito di motocicli, motoveicoli e ciclomotori, con potenziale grave danneggiamento e peggioramento delle condizioni delle sedi stradali;

**RILEVATO** che il transito dei sopraccitati veicoli ha più volte provocato pericolo alla pubblica incolumità ed alla pubblica sicurezza, con particolare riferimento agli escursionisti;

**RAVVISATO** che il perdurare di detta situazione determina il degrado della viabilità montana;

**RITENUTO** pertanto necessario regolamentare l'accesso dei motoveicoli sulla viabilità in argomento;

**VISTO** l'art. 20 della Legge Regionale n. 80, del 22.12.1989;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto del Comune di Tremosine sul Garda, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.03.2007, con deliberazione n. 12;

**VISTI** gli artt. 5 comma 3 e 6 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il TESTO UNICO della Legge sull'ordinamento degli ENTI LOCALI, D.Lgs. n. 267/2000, artt. 1, 2 e 50.

# ORDINA

CON DECORRENZA DAL 31 GENNAIO 2015, IL DIVIETO DI TRANSITO CON MOTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI, SU TUTTE LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI TREMOSINE SUL GARDA. IL DIVIETO OPERA ANCHE NEL TRATTO DI STRADA "POLSONE-SAN MICHELE-TREMALZO-PASSO NOTA".

I residenti ed i proprietari di terreni e/o immobili siti nella zona interessata al divieto in argomento, saranno autorizzati al transito, previa richiesta da inoltrarsi agli Uffici Comunali in ossequio allo specifico Regolamento Comunale (VASP).

Il Sindaco può autorizzare in via temporanea l'eventuale transito in occasione di moto-raduni e/o particolari manifestazioni organizzate da Enti di natura pubblica o privata, moto club ed Associazioni amatoriali.

I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, che va da un minimo di Euro 85,00 ad un massimo di Euro 338,00, e deferimento all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente Ordinanza Sindacale, la quale verrà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la qui presente Ordinanza e di farla osservare.

IL SINDACO  
Battista Girardi

